

## FEDERAZIONE GILDA-UNAMS **DIPARTIMENTO AFAM – UNIONE ARTISTI UNAMS**

Via Cardinal De Luca, 1 - 00196 ROMA Tel. 0690237927

E-mail: unione.artisti@unams.it PEC: segreteria@pec.unams.it



Roma, 2 maggio 2024 Prot. n. 22/B

Al M° Fabio Masini Direttore del Conservatorio di

musica "G. Rossini" di Pesaro

PEC: amministrazione@pec.conservatoriorossini.it

e p.c.

Al M° Antonio Calosci Professore del Conservatorio di musica

"G. Rossini" di Pesaro

PEC: a.calosci@mypec.eu

Gentile Direttore,

in data 30 aprile ho ricevuto dal Prof. Antonio Calosci la lettera dalla S.V. inviatagli (vedi allegato) e che mi lascia alquanto perplessa.

Sul merito del badge posso assicurarLe che, avendo conoscenza diretta in fase di primo contratto AFAM (2005) circa la definizione del termine "rilevazione obiettiva", a nessun sindacato, durante la discussione, è venuto in mente di riferirsi al citato badge.

Pertanto, nella Sua completa autonomia, Lei ha fatto una scelta che personalmente non posso condividere, in quanto simile prassi non è contemplata nella scuola di ogni ordine e grado e men che mai nel sistema universitario. Infatti, non ha una logica ritenere di essere Istituzioni di Alta Cultura rilascianti lauree di primo e secondo livello, e ora anche dottorati di ricerca, e poi fare scelte che appaiono alquanto contraddittorie sulla questione della rilevazione delle presenze. Inoltre, non mi fa piacere mettere in discussione l'onestà dei professori ......salvo prova contraria.

Ciò detto, consiglierò al Professore di reiterare la sua richiesta di avere un ordine scritto dalla S.V., così da essere costretto, pur non condividendo, ad ottemperare alle scelte del superiore gerarchico.

Distintamente

Il Segretario Generale del Dip.to AFAM e Pres. On. della FGU

Prof.ssa Dora Liguori

Horahighon



Al Prof Antonio CALOSCI a.calosci@mypec.eu

p.c.

Dora LIGUORI Sindacato UNAMS Segreteria Nazionale UNAMS LORO SEDI

OGGETTO: Badge elettronico – Riscontro nota del 25.04.2024-Prot. 2024-04 n. 3.

Egregio Professore,

riscontro la Sua del 25 aprile u.s. per precisare che quanto dallo scrivente rammentato con nota prot. n. 4948/2024 - e precisamente l'aver ricordato l'obbligo di utilizzare, presso tutte le sedi in uso al Conservatorio, il badge elettronico - è del tutto in linea con quanto espresso dall'Avv. Leotta nella nota del 9 aprile 2021, in merito proprio al rilevamento della presenza in servizio dei professori delle Istituzioni AFAM.

Nella stessa infatti così si esprime: "Risulta di solare evidenza come:

- la disposizione di cui all'art. 10, comma 9, e quella di cui all'art. 25 del CCNL (del 16.02.2005) hanno oggetti diversi: **la prima finalizzata al computo delle presenze e delle assenze** di tutto il personale, <u>la seconda del monte ore dei professori</u>;
- poiché l'art. 25 del CCNL rappresenta una norma speciale (e come tale, non può essere derogata da altra di carattere generale) ai fini del computo del monte ore dei professori fa fede esclusivamente il registro.

In quest'ottica e pertanto tenendo ben distinti i due ambiti che attengono a **finalità diverse**, che lo scrivente ha ribadito l'uso del sistema di rilevazione automatica per il computo della sola presenza.

Inoltre "la vigente normativa in materia", cui fa riferimento lo stesso citato art. 10, 9° comma del CCNL, ed anche l'Avv. Leotta, sempre nella sua nota ("Ad ogni buon conto ..........

"è contenuta nella L. n. 724/1994, il cui art. 22 (*Personale*), al terzo comma, statuisce, per la generalità del Pubblico impiego che: "l'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controllo obiettivi e di tipo automatizzato".

Il precedente art. 100 del CCNL del 19.04.2018 e l'art. 153 del nuovo CCNL – Comparto Istruzione e ricerca del 18.01.2024, fra gli obblighi del personale docente e ricercatore, alla lett. d) annovera quello di "rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze", che, presso il Conservatorio di Pesaro, avviene mediante sistema automatizzato.

Tanto era dovuto





## Il Direttore M° Fabio MASINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa